INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE MERCATO DA PARTE DEI **VENDITORI NON PROFESSIONALI** ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 NOVEMBRE 2014 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.

La legge regionale 25 novembre 2014, n.12 in materia di “Disciplina del commercio su aree pubbliche e

manifestazioni fieristiche”, ha introdotto importanti novità per ciò che riguarda la partecipazione alle

mostre mercato da parte della categoria dei **venditori non professionali.**

Infatti, il **venditore non professionale** che intende avviare la propria attività, preventivamente o contestualmente alla consegna della domanda di partecipazione a una mostra mercato deve anche presentare istanza in marca da bollo per il rilascio del **permesso di partecipazione** o a mezzo

posta o presso lo sportello del commercio del Comune di Antey-Saint-André.

L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia a ogni singolo

venditore non professionale un **permesso di partecipazione**, valido fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Tale permesso consentirà al venditore non professionale di partecipare, **per non più di sei volte per ogni anno**, alle mostre mercato organizzate dai comuni valdostani.

È bene ricordare che la partecipazione alle mostre mercato è consentita unicamente a **titolo individuale** e a un **solo** componente dello **stesso nucleo familiare** per ciascuna manifestazione.

Inoltre, qualora nel corso della mostra mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del

permesso di partecipazione, o in possesso di un permesso irregolare, ovvero in caso di partecipazione di più

componenti del proprio nucleo famigliare alla manifestazione, il venditore non professionale sarà

allontanato dalla mostra e le irregolarità riscontrate saranno comunicate agli altri Comuni della regione.

Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni presentate in

sede di rilascio del permesso, o una delle irregolarità succitate, fatte salve le responsabilità penali, è

interdetta la partecipazione a tutte le mostre mercato svolte nel territorio regionale per la durata di tre

anni successivi a quello dell’accertamento, che sarà disposta con apposito provvedimento.

Per ulteriori informazioni o maggiori ragguagli è possibile contattare l’Ufficio Commercio di questo Comune

al seguente numero telefonico: 0166/548209.